

Nota pervenuta in data 25/02/2019 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Cont.- Ufficio III - avente ad oggetto: domanda di pronuncia pregiudiziale in materia di Mandato di arresto europeo- C-82/19 PPU-Art. 267 TFUE – Irlanda.
(Delibera 20 marzo 2019)

«Il Consiglio Superiore della magistratura:

osserva:

«1. Il giudizio nel quale sono state sollevate le questioni pregiudiziali verte sulla validità o meno di un mandato di arresto europeo richiesto da una Procura della Repubblica federale di Germania.

L'Alta Corte d'Irlanda (High Court) ha deciso di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia in merito al significato della nozione di autorità giudiziaria emittente di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, nonché in merito al requisito dell'indipendenza del pubblico ministero di Zwickau (Germania), al fine di potersi pronunciare sulla consegna del resistente alla Repubblica federale di Germania a seguito di un mandato d'arresto europeo (MAE) emesso dall'ufficio della Procura di Zwickau in data 15 marzo 2018.

In particolare, il resistente nel giudizio, sottoposto a procedimento penale e nei cui confronti era stata avanzata istanza di mandato di arresto europeo da parte della Procura di Zwickau (Repubblica Federale di Germania), ha eccepito che l'organo richiedente non poteva essere considerato autorità giudiziaria, sia ai sensi della legge irlandese sul mandato di arresto europeo del 2003 sia della Decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002. La predetta procura, secondo la ricostruzione del resistente nel giudizio, non farebbe parte dell'ordine giudiziario, in quanto ufficio sottoposto al Procuratore Generale che, a sua volta, è sottoposto alle disposizioni del Ministro della Giustizia, con la conseguenza che non potrebbe essere esclusa, nelle procedure sul mandato di arresto europeo, una qualsivoglia forma di coinvolgimento del potere politico.

Ha evidenziato, inoltre, che il pubblico ministero non è una autorità competente a disporre la detenzione in Germania, posto che essa è di competenza dei giudici; il primo può solo chiedere al Tribunale di emettere un mandato di arresto.

Nel caso di specie alcun tribunale tedesco sarebbe stato coinvolto nella emissione del mandato di arresto relativa al resistente.

La Repubblica Federale di Germania, interpellata sul punto nel corso della procedura, ha evidenziato che il mandato di arresto era stato in realtà emesso da un organo giurisdizionale indipendente e non soggetto ad istruzioni da parte di altre autorità, secondo quanto peraltro previsto dalla stessa legislazione tedesca in adesione alla Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo. Ha poi evidenziato che le indagini nei confronti della persona destinataria del mandato di arresto europeo erano state svolte con indipendenza e senza alcuna ingerenza da parte del potere politico.

2. Le questioni interpretative sottoposte alla Corte di Giustizia sono di seguito riportate:

1. *Se l'indipendenza di un pubblico ministero dal potere esecutivo debba essere stabilita in base alla sua posizione nell'ordinamento giuridico nazionale pertinente. In caso di risposta negativa, quali siano i criteri per determinare la sua indipendenza dal potere esecutivo.*
2. *Se un pubblico ministero che, ai sensi del diritto nazionale, è soggetto, direttamente o*

indirettamente, all'eventuale direzione o alle istruzioni del Ministero della Giustizia sia sufficientemente indipendente dal potere esecutivo da poter essere considerato un'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro.

3. In caso di risposta affermativa, se il pubblico ministero debba essere anche funzionalmente indipendente dal potere esecutivo e quali siano i criteri per determinare tale indipendenza funzionale.

4. In caso di indipendenza dal potere esecutivo, se un pubblico ministero che si limita all'avvio e allo svolgimento di indagini e alla garanzia della loro obiettività e legittimità, alla formulazione delle accuse, all'esecuzione di decisioni giudiziarie e al perseguimento di reati penali, e non emette mandati d'arresto nazionali né può svolgere funzioni giudiziarie, sia un'«autorità giudiziaria» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro.

5. Se il pubblico ministero di Zwickau sia un'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro. [OR.22]

4 Motivi del rinvio pregiudiziale

Il giudice rimettente ha ritenuto che occorresse valutare la natura dell'autorità che ha emesso il mandato di arresto europeo, perché la legge irlandese del 2003 (Legge sul mandato di arresto europeo) fa riferimento alla autorità giudiziaria emittente, ossia un giudice, un magistrato o un'altra persona autorizzata dalla legge dello Stato a svolgere funzioni identiche o analoghe a quelle svolte da un tribunale dello Stato. D'altro canto la Decisione quadro del Consiglio 2002/584 ha stabilito che la procedura si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri e che il meccanismo può essere sospeso solo in caso di grave e persistente violazione dei principi sanciti dal Trattato sull'Unione europea.

5. Normativa interna

Nell'ordinamento italiano la materia è disciplinata dalla legge L. 22 aprile 2005, n. 69 emanata allo scopo di introdurre "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri".

Più in particolare, l'art. 1 di detta legge, sotto la rubrica "Disposizioni di principio e definizioni", al comma 2, contiene una definizione di mandato d'arresto europeo come "decisione giudiziaria" in termini del tutto allineati a quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI.

La disciplina interna italiana non contiene una previsione riproduttiva della definizione eurounitaria di "autorità giudiziaria emittente" di cui all'art. 6, paragrafo 1, della cit. decisione quadro, dandosi implicitamente per presupposta la relativa nozione, di cui si fa menzione nel corpus normativo interno (cfr. art. 6, comma 1, lett. b), della cit. legge, ai fini della "Procedura passiva di consegna").

Nel comma 3 dell'art. 1 della legge si specifica che: "L'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile".

Ai fini della "Procedura attiva di consegna", vale a dire, quella promossa da autorità giudiziarie italiane, l'art. 28, comma 1, della legge n. 69/2002, precisa che "Il mandato d'arresto europeo è emesso", oltre che dal giudice nei casi specificati alla lett. a), anche dal pubblico ministero nelle ipotesi specificate alle lett. b) e c). E, come appare evidente, dal contenuto e dalle specificazioni di tali previsioni, è ivi dato per presupposto ciò che per il nostro ordinamento giuridico è pacifico, e cioè che il pubblico ministero sia compreso nell'autorità giudiziaria.

Tutto ciò premesso, il Consiglio:

-considerato che esistono notevoli differenze tra l'ordinamento irlandese e quello nazionale sulle funzioni del Pubblico Ministero e sulla nozione di autorità giudiziaria e che non esistono precedenti interni che si riferiscano specificamente alle questioni poste dal Giudice del rinvio irlandese;

-che, tuttavia, sussiste l'interesse generale sulla questione pregiudiziale sottoposta al giudizio della

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che consiglia di condurre un attento monitoraggio della causa;

delibera

-di rimettere al Ministero della Giustizia le valutazioni di competenza circa l'eventuale intervento nel citato giudizio;

-di trasmettere la presente delibera al Ministero della Giustizia con richiesta di ricevere tempestiva informazione circa la fissazione dei termini per la formulazione di intervento per la successiva fase orale.»